

Data 18/02/2013  
Protocollo N. 12064/AB1614  
Classificazione 009-050-060/1

Ai Comuni del Piemonte  
LORO SEDI

Agli Enti gestori dei corsi di  
formazione alimentare  
LORO SEDI

Trasmessa via mail

OGGETTO: L.R. n. 38/2006 e smi art. 5 comma 3 – D.G.R. n. 103-12937 del 21/12/2009. Formazione obbligatoria di aggiornamento rivolta ai titolari di esercizio in attività o loro delegati nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande. Ulteriore comunicazione in merito alla decorrenza dell'obbligo formativo.

A seguito di dubbi interpretativi sorti in merito alla decorrenza dell'obbligo formativo in oggetto indicato, si ritiene necessario, in aggiunta alla nota ns prot. 1835/DB/1608 dell'8/02/2012, precisare quanto segue.

Per stabilire in quale triennio il titolare di esercizio in attività (o suo delegato/preposto) nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande debba frequentare il corso di formazione obbligatoria, è necessario verificare se l'idoneità all'esercizio dell'attività medesima (Rec pregresso, pratica lavorativa, corso professionale di idoneità per l'accesso, titoli di studio) sia stata conseguita antecedentemente o successivamente al 1° marzo 2010.

A tale proposito si specifica che:

- nel caso di conseguimento dell'idoneità antecedentemente all'1/03/2010 e di avvio dell'attività o di subingresso nell'attività entro il 31/08/2012, l'obbligo formativo dovrà essere assolto nel primo triennio e perciò dall'1/03/2010 all'1/03/2013;
- nel caso di conseguimento dell'idoneità antecedentemente all'1/03/2010 e di avvio dell'attività o di subingresso nell'attività negli ultimi sei mesi di scadenza del triennio, ovvero nel periodo compreso tra l'1/09/2012 e l'1/03/2013, l'esercente avrà l'obbligo di frequentare il corso entro il primo anno del triennio successivo, ovvero entro l'1/03/2014, fermo restando la decorrenza del secondo triennio dall'1/03/2013 all'1/03/2016;

- nel caso di conseguimento dell'idoneità successivamente (escluso il Rec pregresso) all'1/03/2010 e di avvio dell'attività o di subingresso nell'attività nel periodo compreso tra l'1/03/2010 e l'1/03/2013, l'obbligo formativo dovrà essere adempiuto nel triennio successivo e perciò dall'1/03/2013 all'1/03/2016.

Si specifica inoltre che detta formazione obbligatoria, ad oggi, non è rivolta agli operatori commerciali in attività nel settore merceologico alimentare.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile del Settore  
dott. Claudio Marocco



Visto  
Il Direttore Regionale  
dott. Giuseppe Benedetto



Referente: dott.ssa Palmira Cutrone  
tel. 011 432 3503

